



# COMUNE DI CONCA CASALE

REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

## TITOLO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Oggetto**

#### **ART.1**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

### **Responsabilità**

#### **ART.2**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

### **Atti a disposizione del pubblico**

#### **ART. 3**

Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici del Comune e presso il cimitero comunale di Conca Casale:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

## TITOLO 2 **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

### **Denuncia dei decessi**

#### **ART. 4**

In caso di morte di una persona è obbligo del capo famiglia presso cui è avvenuto il decesso, o chi ne fa le veci, o di chiunque altro avesse convissuto col defunto, di farne immediata denuncia e in ogni caso mai oltre le 24 ore, al competente ufficio di Stato Civile a norma dell'art. 138 dell'Ordinamento dello Stato Civile 10 luglio 1939 n. 1238. Se il defunto non lascia famiglia, nè altri con i quali abbia convissuto, l'obbligo della denuncia spetta al medico, alla levatrice, al sacerdote o a qualunque altra persona l'abbia assistito negli ultimi istanti di vita.

#### **ART. 5**

All'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo, chiunque per primo faccia la scoperta o venga a cognizione di un decesso naturale o accidentale avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità Municipale o di P.S. e a dare quelle notizie che possano giovare per stabilire la causa della morte.

### **Denuncia della causa di morte**

#### **ART. 6**

Per ciò che concerne la denuncia della causa di morte si fa riferimento agli articoli 1,2,3,4 e 5, CAPO I, del D.P.R 285/1990 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria).

### **Periodo di osservazione dei cadaveri**

#### **ART. 7**

Per quanto concerne il periodo e le modalità di osservazione dei cadaveri si rimanda agli articoli dall'8 all'11, CAPO II, del D.P.R. 285/1990.

### **Deposizione dei cadaveri nel feretro**

#### **ART. 8**

Trascorso il periodo di osservazione di cui all' ART.7 il cadavere può essere disposto nel feretro.

#### **ART.9**

Ogni feretro può contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### **ART.10**

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### **ART.11**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi In ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

#### **ART.12**

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una sufficiente quantità di segatura o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

#### **Trasporto dei cadaveri**

#### **ART. 13**

Il trasporto delle salme al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, tenendo conto delle norme di cui all'Art. 19 del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **ART. 14**

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli Art. 20 e 21 del citato D.P.R 285/1990.

#### **ART. 15**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### **ART. 16**

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del già citato D.P.R.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

#### **ART. 17**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, la destinazione e il trattamento delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ART. 18**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 15

#### **ART. 19**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, si richiamano le norme di cui all'Art. 27 del D.P.R. 285/1990.

Per il trasporto di salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, n.1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 20**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli Articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 21**

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

### **Cortei funebri**

#### **ART. 22**

I cortei funebri debbono, di norma, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **ART. 23**

I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

#### **ART. 24**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i feretri in transito sul territorio comunale nonché il trasporto dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 285/1990

### **Inumazioni**

#### **ART. 25**

Il Cimitero Comunale dispone di un campo comune destinato alle sepolture per inumazione. Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART. 26**

Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari, così come stabiliti dagli artt. 34 e seguenti del presente Regolamento.

#### **ART. 27**

Ogni fossa nei campi di inumazione sarà contrassegnata da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante il numero progressivo e l'anno del seppellimento.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 28**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **ART. 29**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### **ART. 30**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 31**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **ART. 32**

Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.28

### **Tumulazione**

### **ART. 33**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'art. 34 e seguenti del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

### **Sepolture private:**

### **Concessioni di Aree Cimiteriali - Prezzo - Costruzioni - Durata - Limitazioni**

### **ART. 34**

Il Comune può concedere l'uso a privati di:

- a) Aree per tombe di famiglia;
- b) Aree per tombe monumentali;
- c) Loculi individuali;
- d) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.

Tale concessione va intesa come riconoscimento al concessionario del diritto di costruire opera sepolcrale e di seppellimento sul suolo ad esso concesso (diritto d'uso).

Di tale diritto il concessionario farà uso secondo l'atto di concessione e le norme di legge e di regolamento vigenti, con estensione, in quanto applicabili, di quelle che fossero in seguito adottate.

Ogni concessione ai privati sarà fatta dal Municipio su istanza degli interessati e sarà condizionata alla stipulazione di regolare convenzione.

### **ART. 35**

Le tasse di concessione di cui all'articolo precedente sono riportate nel tariffario in ALLEGATO 1, Tabella A, del presente Regolamento.

### **ART. 36**

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle tombe monumentali, delle nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **ART. 37**

Per tomba monumentale si intende un sepolcro individuale in cui il feretro risulta posizionato al di sopra del piano campagna in una struttura in muratura; tale sepolcro è quindi assimilabile ad un loculo.

Le dimensioni della struttura dovranno essere consone al contenimento di un solo feretro e comunque proporzionate alle dimensioni di quelle già esistenti.

### **ART. 38**

I loculi individuali sono posti in muratura al cui interno viene collocato il feretro (salma all'interno del cofano).

Il loculo è inserito in apposita struttura costituita da più elementi.

#### **ART. 39**

La nicchia è un loculo di dimensioni ridotte inserito in un manufatto composto da diversi elementi, destinato alla tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie.

All'interno della nicchia possono essere collocate una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria.

#### **ART. 40**

La tomba di famiglia è l'insieme di più posti in muratura inseriti in un manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione. All'interno della tomba di famiglia, oltre ai feretri (salme all'interno del cofano) pari al numero di posti della tomba possono essere collocate cassette di resti ossei e urne cinerarie.

#### **ART. 41**

Le nicchie, i loculi e le tombe monumentali possono contenere un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto ai seguenti soggetti:

- coniuge;
- Ascendente o discendente in linea diretta entro il I° grado;
- persona specifica indicata nell'atto di concessione;

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni dalla data di stipulazione della concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario Comune; è riservata però agli eredi la possibilità di rinnovare la concessione in base alle tariffe in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### **ART. 42**

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è subordinata a deliberazione della Giunta Comunale.

Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### **ART. 43**

Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone e per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore del richiedente con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è



riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, le estumulazioni dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 44**

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi come previste dal 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 285/1990 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

#### **ART. 44 bis**

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
- d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- e) in loculi comunali , ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.

Nel caso in cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune in camererà definitivamente il deposito effettuato.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal regolamento di Polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Nel caso in cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.

Nel caso in cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi 6 e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

Nel caso in cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi 6 per l'occupazione e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata

definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa della spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva ( data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

#### **ART. 45**

Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. all'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **ART. 46**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente accedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

#### **ART. 47**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **ART. 48**

E' concesso collocare, senza alcuna soprattassa, cassette per resti mortali ed urne cinerarie, fino a completa capienza del sepolcro, in tutte le tipologie di sepoltura.

#### **ART. 49**

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

#### **ART. 50**

Le concessioni di cui all'art.34 devono risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### **ART. 51**

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Sindaco.

#### **ART. 52**

E' consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di aree o di loculo cimiteriale.

Nel caso di retrocessione di area cimiteriale, se non ancora utilizzata dagli aventi diritto, il Comune rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione.

Nel caso di loculo posto nei colombari comunali la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione.

I loculi liberati da feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in possesso del Comune e saranno oggetto di nuova concessione.

#### **ART. 53**

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto previsto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

### **Esumazioni ed estumulazioni**

#### **ART. 54**

Le esumazioni/estumulazioni sono ordinarie e straordinarie, e sempre a carico degli eredi o dei congiunti del defunto.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **ART. 55**

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e devono essere realizzate in conformità a quanto prescritto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/1990. Le esumazioni straordinarie sono invece oggetto degli articoli 83 e 85 del suddetto D.P.R.

#### **ART. 56**

Decorso il decennio dalla inumazione nel campo Comune, gli interessati possono richiedere al Comune l'estensione del periodo di sepoltura per ulteriori dieci anni, rinnovabili per altri dieci fino ad un massimo di trenta anni, compatibilmente con l'interesse pubblico alla corretta gestione cimiteriale e alla disponibilità dei posti, previo pagamento di un importo come riportato in Allegato 1 Tabella A del presente Regolamento.

In qualunque momento dalla stipula della successiva concessione, l'Amministrazione, previa restituzione ai suddetti interessati di un importo corrispondente al residuo periodo di occupazione dell'area Comune, potrà disporre l'estumulazione della salma.

#### **ART. 57**

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si seguono allo scadere del periodo della concessione ovvero trascorsi 20 anni dal momento della tumulazione e sono regolate dal Sindaco. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dagli articoli 86,87,88 e 89 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 58**

Nei casi di esumazioni o estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse dei privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

## **Cremazioni, Autopsie, Imbalsamazioni**

### **ART. 59**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

### **ART. 60**

Le urne cinerarie dovranno portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

### **ART. 61**

Nel cimitero è predisposto un colombario con apposite nicchie per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni delle urne dovranno risultare compatibili con le dimensioni delle nicchie disponibili.

### **ART. 62**

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

### **ART. 63**

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

### **ART. 64**

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed

essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

#### **ART. 65**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **ART. 66**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

## TITOLO 3 ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

### Strutture cimiteriali

#### ART. 67

Il cimitero comprende :

- a) un'area destinata ai campi inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistemi di tumulazione individuale, per famiglie e collettività
- c) una camera mortuaria
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali
- e) un ossario Comune
- f) un edificio per raccogliere le urne cinerarie e i resti delle salme mineralizzate.

### Ammissione nelle strutture cimiteriali

#### ART. 68

Nel cimitero del Comune di Conca Casale sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7, D.P.R. 285 del 10.9.1990;

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Conca Casale.

### Personale addetto e compiti

#### ART. 69

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### ART. 70

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R. 285/1990;
- b) tiene sempre aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.140 del Codice Penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 285/1990;
- e) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri e cadaveri;
- f) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- g) si accerta che i feretri destinati ad essere tumulati siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

- h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i) esegue i lavori di piccola manutenzione (profilamento dei lembi, spianamento dei viali e dei sentieri, spurgo dei fossi, sgombro della neve dai viali, regolarizzazione delle piante, siepi cespugli e fiori);
- j) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- k) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fossi occorrenti al seppellimento dei cadaveri per il giorno successivo;
- l) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dal Sindaco;
- m) vigila sull'attività della ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni del Sindaco;
- n) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

#### **ART.71**

Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

Egli deve perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni.

Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

E' a servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle su accennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceve.

#### **ART. 72**

Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Il custode quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta distintivi che gli saranno somministrati dal Comune.

#### **ART.73**

Il personale deve usare i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché tali locali non abbiano a subire danni di sorta.

#### **ART. 74**

E' stretto dovere degli addetti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

#### **Norme di servizio**

#### **ART. 75**

Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'ALLEGATO 1, Tabella A, sulle quali posso essere apposti la fotografie del defunto e scritte.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione del defunto, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte, e al nome di chi fa apporre il ricordo.

#### **ART. 76**

Sulle sepolture ad inumazione è consentito alle famiglie dei defunti di deporre fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare piccole aiuole purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1,10 m.. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo Comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **ART. 77**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **ART. 78**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale , ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **ART. 79**

Nel caso di esumazioni ordinarie, gli aventi diritto potranno recuperare oggetti e ricordi di loro spettanza purché vengano rimossi prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata rimozione da parte degli interessati, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 80**

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.



## TITOLO 4 POLIZIA DEI CIMITERI

### Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

#### ART. 81

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari disposti dal Sindaco e resi pubblici mediante avvisi affissi presso il cimitero comunale. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

### Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

#### ART. 82

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati). Le vetture possono introdursi nel cimitero solo per servizio del medesimo e previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del servizio.

#### ART. 83

E' vietato l'ingresso :

- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali.

### Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

#### ART. 84

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini).
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria ;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso ;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

#### ART. 85

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di seguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### ART. 86

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **Sanzioni**

### **ART. 87**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento é soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla Giunta Comunale, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. Delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

## TITOLO 5 **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

#### **ART. 88**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

#### **ART. 89**

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente disciplina comunale in merito, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

## ALLEGATO 1

Tabella A: Tasse da corrispondersi

<b><i>Natura della concessione</i></b>	<b><i>Tariffe</i></b>
- Inumazione e tumulazione di feretro	GRATUITA
- Prolungamento del periodo di inumazione	Euro 250,00
- Collocamento di cippi di altezza non superiore ai m.1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	GRATUITA
- Collocamento di cippi di altezza non superiore ai m.1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	GRATUITA
- Collocamento di cippi di altezza non superiore ai m.1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	GRATUITA
- Loculi individuali	A partire da Euro 723,04 a Euro 826,33, come da delibera di G.C. N°41 del 15-9-1998
- Nicchie ossario	Euro 215,00
- Tombe monumentali	Euro 826,33
- Tombe di famiglia	La tariffa viene valutata nel modo seguente: somma dei costi dei posti tomba previsti (il costo di un posto tomba è pari al costo di una tomba monumentale) più una maggiorazione del 25% sul costo totale.

Tabella B: Diritti per servizi speciali

<b><i>Tipologia di servizio</i></b>	<b><i>Tariffe</i></b>
- Esumazione o estumulazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai "privati"	Euro 25,00
- Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giuduziaria	Euro 25,00
- Esumazione e estumulazione straordinaria e tumulazione contemporanea	Euro 25,00

**AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI CONCA CASALE**

**RICHIESTA DI OPERAZIONI CIMITERIALI**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

NATO/A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

PARENTE (\_\_\_\_\_) ANCHE A NOME DEGLI ALTRI PARENTI (EREDI, FIGLI, NIPOTI)

**DEL DEFUNTO \_\_\_\_\_ DECEDUTO IL \_\_\_\_\_**

TUMULATO/INUMATO NEL CIMITERO DI CONCA CASALE

**CHIEDE PER IL SUDETTO DEFUNTO LA**

ESTUMULAZIONE       ESUMAZIONE       RIDUZIONE       TRASLAZIONE

SE SALMA NON RIDUCIBILE:    INUMAZIONE / CAMBIO CASSA

LA SALMA/ I RESTI MORTALI SU RICHIESTA, VERRANNO POSTI NEL LOCULO / TOMBA DI  
FAMIGLIA / OSSARIO COMUNALE NEL CIMITERO DI CONCA CASALE

**IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_**

**ALL'UOPO SI ALLEGA**

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE
- RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO \_\_\_\_\_ SU **CC N° 14457865** INTESTATO A  
COMUNE DI CONCA CASALE CON CAUSALE **PAGAMENTO PER OPERAZIONI CIMITERIALI**